

Condizioni generali di Polizza – Pacchetto ANNULLAMENTO VOLO - (Mod Tad 182/4)

CONVENZIONE CLIENTI CTS VIAGGI S.r.l.

La presente assicurazione è riservata ai Soci che abbiano acquistato, contestualmente, il servizio di trasporto aereo, acquistato esclusivamente tramite il sito web di CTS VIAGGI e solo se ne è stato pagato il relativo premio come risultante dalla e-mail di conferma ricevuta da www.cts.it

Informativa resa al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

Gentile Cliente,
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 *contratto a distanza* ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:
- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
- Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate Mod. TAD 160/2; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all'art. "Premio".
- La vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
- Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione "Viaggi" di durata inferiore ad un mese e, pertanto, La informiamo che alla presente Polizza potrebbe non applicarsi, a seconda dei casi, il sopra menzionato diritto di recesso se si tratta di Polizza di assicurazione legata ad un viaggio di breve durata.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento 8, 20135 Milano.
Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b);
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
d. al Contraente CTS Viaggi S.r.l.;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it
DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Cliente della Società Contraente, che sceglie di aderire alla presente Polizza per sé e per gli altri eventuali partecipanti al viaggio purché sia stato corrisposto il relativo premio e purché siano stati comunicati i nominativi dei partecipanti alla Società Contraente ad Europ Assistance.
Contraente: CTS VIAGGI S.r.l. con sede in Roma, 00131, Via Zoe Fontana, n. 10 - P. IVA 01148201005.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente della Convenzione e il Contraente.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..
Viaggio: il volo aereo di andata e ritorno acquistato tramite il sito web della Società Contraente e il soggiorno nel Paese di destinazione compreso tra i suddetti voli.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., *all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. *La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.*

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

PREMIO

L'Assicurato autorizza il Contraente all'addebito del seguente premio lordo pro-capite:

PACCHETTO "ANNULLAMENTO VOLO" (fino a 500,00 euro)

DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Ramo Assicurativo	Garanzia/Prestazione	Premio a Persona	Di cui imposte
16	Annullamento Volo	€ 11,00	€ 1,93

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie "Assicurazione rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali", potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. La garanzia "Assicurazione spese di annullamento viaggio" (ove prevista) si intende operativa solo ed esclusivamente per gli assicurati residenti in Italia.

LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

Non è consentita la stipulazione di più pacchetti assicurativi a garanzia del medesimo rischio al fine di

- Elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VOLO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato debba annullare un volo aereo, per cause od eventi che colpiscono l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente dalla Compagnia Aerea:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai componenti del nucleo familiare;
- ad uno dei compagni di viaggio.

In caso di più assicurati che acquistino il biglietto aereo insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

Massimale:

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato, compresi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali non rimborsabili dalle compagnie aeree (importi distinti dal prezzo del tragitto del biglietto aereo ed identificati dalle sigle YQ e YR – Fuel surcharge) ed esclusi tasse di iscrizione e supplementi, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Adesione. Tale massimale non potrà mai essere superiore a Euro 500,00 per assicurato.

Scoperto e criteri di liquidazione:

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al volo determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa.
3. in presenza di biglietteria aerea il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il volo successivamente all'evento, l'eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partenza.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia ha vigore in Italia.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

- a. *infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;*
 - b. *malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;*
 - c. *malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;*
 - d. *stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;*
 - e. *motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;*
 - f. *i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia aerea e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;*
 - g. *furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;*
 - h. *i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio se il termine di cinque giorni di cui al punto f) cade successivamente alla data di inizio del viaggio.*
- La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
- i. *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - j. *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
 - k. *dolo dell'Assicurato.*

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di forzata rinuncia al viaggio, l'Assicurato dovrà effettuare, entro tre giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Annullamento viaggio"

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Adesione;
- la causa dell'annullamento;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia al viaggio è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell'art. "Oggetto dell'assicurazione", la denuncia dovrà inoltre riportare:

- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;

- l' inizio e il termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- copia del Modulo di Adesione;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- documentazione oggettivamente provante la causa dell'annullamento al volo in originale;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- modulo di richiesta dei servizi di trasporto per i Soci CTS;
- modulo di rinuncia ai servizi CTS indicante in modo chiaro l'importo delle tasse aeroportuali non rimborsabili (YQ e YR);
- programma e regolamento del viaggio;
- copia del biglietto aereo annullato;
- copia della e-mail di conferma della prenotazione del volo contenente anche le condizioni contrattuali della Compagnia aerea ricevute con la medesima e-mail di conferma;
- la documentazione, qui non specificata, che possa essere ulteriormente richiesta da Europ Assistance al fine di indagini e verifiche.

Europ Assistance ha diritto di subentrare in possesso dei titoli di viaggio non utilizzati dall'Assicurato

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata all'Assicurato (al netto delle tasse aeroportuali rimborsabili dal Vettore aereo e dei costi aggiuntivi – supplementi/trasazione) fino a concorrenza del massimale previsto all'art. "Determinazione del massimale", per Assicurato e per la destinazione del viaggio. Per quanto previsto alla lettera a) dell'Art. "Oggetto dell'assicurazione", in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo indicato all'Art. "Determinazione del massimale"

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con un minimo di Euro 30,00, qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia decorre dalla data di acquisto del biglietto aereo (come risultante dalla mail di conferma) e dura fino al giorno di partenza ovvero al momento del primo check-in.

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Spese di annullamento biglietti aerea" il massimale è il seguente:

Valore del viaggio prenotato che comunque non potrà mai essere superiore ad Euro 500,00 per Assicurato. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dall'organizzatore del viaggio o Compagnia aerea, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - Reg. Imp. Milano
e C.F. 80039790151 - P. IVA 00776030157
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).



Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi. Iscritta alla Sezione 1 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.28.64.99

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e Cognome
- n° Modulo Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841